

PROTOCOLLO IN MATERIA DI FAMIGLIA

Tra il Tribunale di Caltanissetta, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, la Camera Civile di Caltanissetta e l'AIAF, sezione di Caltanissetta, si conviene la stipula del presente protocollo d'intesa funzionale ad implementare una risposta processuale efficace ed efficiente - in attuazione della disciplina normativa e tenuto conto dei consolidati indirizzi della giurisprudenza di legittimità - nella materia della famiglia, in un'ottica di assoluta attenzione e garanzia rispetto ai diritti ed agli interessi, materiali e morali, dei soggetti che la compongono.

In tale ottica, si conviene di attribuire priorità ai giudizi di separazione e divorzio e, in generale, ai procedimenti aventi per oggetto controversie nella materia della famiglia, tenendo conto anche delle altre priorità previste dalla legge e dal Documento Organizzativo generale.

Quanto sopra, in vista della riduzione delle pendenze e dei tempi di definizione dei suddetti procedimenti, salve le esigenze connesse alla complessità dell'attività istruttoria, nonché al numero ed alla complessità dei procedimenti incidentali promossi. Ciò, anche in conformità al Protocollo concluso il 28 settembre 2018 tra la Corte di Appello di Caltanissetta, i Tribunali del Distretto e i relativi COA.

Si conviene che la liquidazione dei compensi ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sia contestuale alla decisione di merito, sempreché sia stata allegata tutta la prescritta documentazione.

Si auspica la produzione, da parte dei legali, di copie di cortesia degli atti di costituzione.

Il Tribunale ed il COA si impegnano a promuovere percorsi di formazione specialistica per i magistrati e gli avvocati, anche attraverso la collaborazione della SSM e della Scuola Forense.

Quanto previsto nel presente protocollo si applica ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, di divorzio - scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - e in genere ad ogni altro procedimento in materia di famiglia promossi davanti al Tribunale di Caltanissetta.

Tutto ciò premesso e considerato che le premesse fanno parte integrante del presente protocollo, tra il Tribunale di Caltanissetta, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, la Camera Civile di Caltanissetta e l'AIAF associazione specialistica in materia si conviene quanto segue.

ORDINE DEGLI AVVOCATI
CALTANISSETTA
17 OTT 2018
Protocollo N. 60/17

1.RICORSO.

Al ricorso introduttivo dovranno essere allegati: la documentazione di rito, le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio ed, eventualmente, ulteriore documentazione utile a valutare la situazione economica e patrimoniale della parte ricorrente, nonché documenti idonei alla individuazione del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio.

I casi che richiedono trattazione urgente, eventualmente con disposizione immediata di accertamenti relativi alla prole, andranno segnalati con apposita istanza, anche in calce al ricorso e richiamata nell'intestazione.

2.DECRETO FISSAZIONE UDIENZA PRESIDENZIALE

E' auspicabile che il Presidente fissi l'udienza innanzi a sé nel più breve tempo possibile, assegnando al ricorrente termine non inferiore a gg. 20 per la notifica del ricorso e del decreto all'altra parte e assegnando al resistente termine fino a gg. 20 prima dell'udienza per il deposito di memoria difensiva e documenti, e comunque salva abbreviazione dei termini in caso di effettiva necessità ed in presenza di figli minori con situazioni a rischio, da rappresentare unitamente al deposito del ricorso anche con apposita istanza separata.

3.COMPARIZIONE DEL RESISTENTE ASSISTITO DA AVVOCATO

Il resistente depositerà memoria difensiva entro il termine assegnato in decreto.

Se il resistente si è costituito nel termine assegnato, il difensore del ricorrente potrà controdedurre in udienza.

Se il resistente non si è costituito nel termine assegnato, ma in udienza, il Presidente su richiesta del difensore del ricorrente e se ravvisato opportuno, concede termine per il deposito di note in replica.

4.UDIENZA PRESIDENZIALE.

Le udienze presidenziali, ai fini della predisposizione del ruolo, dovranno essere fissate in giornate diverse per i procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, o in differenti fasce orarie.

La giornata delle udienze avrà inizio alle ore 9.00 o, se diversa, nell'ora tabellarmente prevista.

All'udienza presidenziale, in caso di separazione consensuale, le parti potranno esser sentite congiuntamente alla presenza dei difensori, salva richiesta contraria delle parti.



Nel caso di separazione giudiziale, la parte comparsa senza difensore sarà informata della facoltà di costituirsi davanti il G.I. e, in ogni caso, il Presidente sentite le parti emetterà i provvedimenti interinali.

In caso di separazione giudiziale, i coniugi verranno ascoltati separatamente dal Presidente.

Nel caso venga disposta l'audizione del minore, affinché l'audizione nel processo costituisca per il predetto una effettiva garanzia ed opportunità per esprimere i propri bisogni e desideri, si concorda che si proceda con adeguate modalità, rispettose della sensibilità del minore e a tal fine si conviene:

- L'ascolto del minore potrà esser disposto ad udienza espressamente dedicata a tale attività, da fissarsi preferibilmente fuori dall'orario dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, in ambiente adeguato e a porte chiuse;
- l'ascolto dovrà avvenire in assenza degli avvocati e delle rispettive parti;
- è auspicabile che l'audizione si svolga presso l'ufficio giudiziario competente in una apposita stanza idonea ad accogliere il minore;
- nel caso in cui il Presidente differisca l'udienza per favorire intese conciliative a richiesta dei difensori, costoro reciprocamente dovranno collaborare nel rispetto del ruolo e delle norme deontologiche.

5. FASE DI MERITO DAVANTI AL G.I.

Il ricorrente può depositare propria memoria integrativa entro il termine fissato in ordinanza dal Presidente;

la memoria – se ritenuto necessario - dovrà avere il contenuto dell'atto di citazione integrando in tal senso la domanda e l'esposizione dei fatti già contenute nel ricorso introduttivo;

è inoltre auspicabile, qualora non vi abbia già provveduto con il ricorso e/o all'udienza presidenziale, che il ricorrente depositi ogni altro documento utile a valutare la propria situazione economica e patrimoniale.

Il resistente convenuto si costituisce con propria comparsa di costituzione nel termine assegnatogli dal Presidente;

le parti dovranno allegare, qualora non vi abbiano già adempiuto in sede presidenziale, le dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio, nonché la documentazione utile a valutare la propria situazione economica e patrimoniale.

6. SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DAVANTI AL G.I.

Le udienze di prima trattazione, relative a procedimenti di famiglia e minori, saranno trattate dal G.I. designato in ordinanza e non saranno concesse deleghe a Giudici Onorari, salva diversa richiesta delle parti.



Le udienze di trattazione dei procedimenti in materia di famiglia saranno tenute in modo da assicurare la massima riservatezza alle parti e ove si renda necessaria l'audizione delle parti o dei minori, l'udienza sarà tenuta in apposita fascia oraria preventivamente concordata con i difensori.

Se richiesto dalle parti ed anche alla prima udienza di trattazione, il G.I. potrà trattenere la causa in decisione in punto di status, sia nei procedimenti di separazione sia in quelli di divorzio; in caso di disaccordo, il G.I. rinvierà per la precisazione delle conclusioni.

Contestualmente alla pronuncia sullo status, sarà emessa apposita ordinanza con cui il procedimento continuerà innanzi al G.I. per gli altri aspetti connessi alla separazione o al divorzio (affidamento, aspetti economico-patrimoniali, etc.), assegnando alle parti i termini ex art.183, comma sesto, nn.1, 2, 3 c.p.c., se richiesti alla precedente udienza .

Tra l'ultima udienza istruttoria e l'udienza per la precisazione delle conclusioni, dovrà intercorrere il minor tempo possibile, tenuto conto dei criteri di priorità di cui al Provvedimento Organizzativo del Tribunale.

7. PROCEDIMENTI DI MODIFICA EX ART.710 C.P.C.


E' auspicabile che al ricorso siano allegati le dichiarazioni complete dei redditi dell'ultimo triennio;

è auspicabile, ai fini di celerità, che il difensore produca, sin dal ricorso introduttivo, ogni altro documento utile a valutare la situazione economica e patrimoniale della parte ricorrente, allorquando la chiesta modifica attiene all'aspetto economico, nonché documenti ed allegati idonei alla individuazione del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio;

i casi che richiedono trattazione in via di urgenza, eventualmente con disposizione immediata di accertamenti relativi alla prole, andranno segnalati con apposita istanza ,anche in calce al ricorso e richiamata nella intestazione.

E' auspicabile che: il decreto di fissazione di udienza contenga l'invito a costituirsi almeno gg.10 prima della udienza, depositando memoria difensiva, e che tra la notifica del ricorso e l'udienza fissata davanti al Collegio intercorrano almeno gg.40, salvi motivi di urgenza.

Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del procedimento, nonché della compiutezza della difesa, è auspicabile che il difensore del resistente adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza, depositando nei termini indicati la propria memoria difensiva ed ogni opportuna documentazione per consentire al giudice di assumere, con cognizione di causa, i provvedimenti;



in caso di deposito di memoria e/o documenti da parte del resistente alla prima udienza, o comunque oltre il termine di gg.10 per la costituzione del convenuto, sarà concesso, se richiesto, alla parte ricorrente un breve termine, successivo alla udienza, per controdedurre;

in caso di ricorso congiunto, sottoscritto da entrambe le parti, il Collegio deciderà in Camera di Consiglio, previa verifica degli accordi.

Le udienze relative ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio saranno fissate, innanzi al Collegio, in giorni diversi rispetto a quelli in cui vengono trattate le prime comparizioni in sede di separazione e divorzio, giudiziali.

La giornata delle udienze avrà inizio alle ore 9.00 o secondo l'ora tabellarmente indicata se diversa ed i procedimenti verranno chiamati secondo l'ora fissata nel decreto;

in caso di ritardo superiore ad un'ora rispetto all'ora fissata, il procedimento potrà esser differito ad altra ora ovvero ad altra udienza su espressa richiesta delle parti.

In caso di ammissione di una delle parti e/o di entrambe al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, i difensori depositeranno in udienza la relativa documentazione e la nota spese; la liquidazione avverrà contestualmente alla emissione del provvedimento conclusivo del procedimento.

8. SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER I FIGLI

Relativamente alle spese straordinarie da considerare non ricomprese nell'ordinario contributo per il mantenimento dei figli, si concorda quanto segue elaborando una classificazione o esemplificazione delle spese di varia natura:

A) Spese comprese nell'assegno di mantenimento:

- vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze), tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (es. antibiotici, antipiretici ecc), trasporto urbano, ricarica cellulare, gite scolastiche in ambito giornaliero; baby sitter – se già esistente in precedenza alla crisi
- attività ricreative abituali ecc.

B) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione (debitamente documentate):

- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite SSN (in difetto di accordo su specialista privato); spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasporto (quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori).

C) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:

- **Scolastiche:** scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
- **Spese di natura ludica e parascolastica:** corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private ecc.;
- **Spese sportive:** attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
- **Spese medico sanitarie non ricomprese nel punto B):** interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc;
- **Ricevimenti e feste** dedicate ai figli.

Caltanissetta, 16 ottobre 2018.

Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta

Dott. Daniele Maraffa

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta,

Avv. Pierluigi Zoda

Per il presidente della Camera Civile di Caltanissetta

Avv. Rossanna Lomonaco

AIAE sez. di Caltanissetta

Avv. Rossanna Lomonaco